



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"P. Hensemberger"

Via Giovanni Berchet, 2 - 20900 Monza (MB)

Cod. Fisc.85018150152

☎ 039 324607



ISTITUTO TECNICO:

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica

Elettrotecnica ed Elettronica – Biotecnologie Sanitarie

LICEO SCIENTIFICO:

Scienze Applicate

PEO:mbtf410002@istruzione.it - PEC:mbtf410002@pec.istruzione.it - <https://www.hensemberger.edu.it>

Il regolamento di istituto

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

VISTO il regolamento sulla valutazione di cui alla legge 169/08;

il Consiglio d'Istituto dell'ITI – LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate "P. Hensemberger" delibera il presente regolamento scolastico

Sezione I: libertà di espressione e uso degli spazi di comunicazione.

La comunità scolastica

art. 1. L'Istituto Pino Hensemberger costituisce la comunità composta da alunni, docenti, personale non docente e genitori. Essa dialoga e coopera con la più ampia comunità sociale a cui appartiene e si fonda sia sui valori espressi nel Patto Educativo di corresponsabilità Scuola Famiglia sia sulle regole contenute nel medesimo Patto, in questo documento e in quelli specifici per i diversi ambiti, pubblicati sul sito d'Istituto.

art. 2. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e, nella diversità dei ruoli, la stessa responsabilità di formazione ed autoformazione alla cittadinanza e ai valori democratici.

Studenti

art. 3. Gli studenti dell'Istituto hanno il diritto di essere formati alla cittadinanza e ai valori della democrazia e dell'etica. A tal fine contribuisce ogni componente della comunità dell'Istituto ed in modo particolare i docenti che hanno il dovere di rendersi proattivi in tal senso oltre ad essere gli adulti al centro della comunità scolastica.

art. 4. Con riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T.U.) Artt. 12, 13, 14, gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea per dibattere, confrontarsi, formarsi, informarsi, produrre indagini statistiche, lavori di gruppo e tutto quanto possa essere svolto

per sviluppare il senso critico, di cittadinanza e di appartenenza alla comunità scolastica sui temi della scuola e della società da loro liberamente determinati.

art. 5. Oltre a quanto disposto dalla normativa vigente rispetto alla partecipazione si stabilisce quanto segue:

- a) Gli studenti rappresentanti di classe esprimono facoltativamente il Comitato Studentesco che si dota di un proprio regolamento, lo affigge all'albo destinato agli studenti e lo invia al Consiglio di Istituto per conoscenza
- b) Il Comitato Studentesco si riunisce nei locali scolastici di norma fuori dall'orario scolastico
- c) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Quest'ultima, su richiesta del Comitato Studentesco, potrà svolgersi per classi parallele
- d) Il Dirigente Scolastico, per meglio gestire la numerosità degli studenti, può disporre la parcellizzazione dell'Assemblea di Istituto in più assemblee per classi parallele
- e) L'Assemblea di Istituto è convocata con un preavviso di 5 giorni, salvo motivati casi di urgenza. L'ordine del giorno dell'Assemblea e la sua data di convocazione sono decisi da chi la convoca
- f) Si possono invitare alle assemblee studentesche esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto che ne valuta l'esperienza e la pluralità ideologica rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla disponibilità di bilancio
- g) I Rappresentanti di Classe sono garanti della democraticità e dello svolgimento ordinato dell'Assemblea di Classe, mentre il docente titolare dell'ora di lezione è responsabile della vigilanza.

Genitori

art. 6. Assemblee dei genitori: con riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art.15:

- a) Le assemblee sono di classe o di istituto
- b) I Genitori Delegati di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto
- c) Le assemblee che si svolgono all'interno dell'istituto non occupano l'orario scolastico e devono essere concordate con il DS
- d) La convocazione dell'Assemblea di classe spetta ai delegati di classe
- e) La convocazione dell'Assemblea di Istituto spetta nell'ordine a: Presidente dell'Assemblea, maggioranza del Comitato dei Genitori, 200 genitori dell'Istituto
- f) La convocazione è affissa all'albo e pubblicata nella home page del sito dell'Istituto
- g) L'Assemblea si dà un proprio regolamento e lo invia al Consiglio di Istituto
- h) All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola il DS e, se autorizzati dal Presidente, gli insegnanti nonché gli studenti.

art. 7. Le associazioni dei genitori: ai sensi del DPR 567/96, con il D.M. 14 del 18/2/2002 si è costituito il Forum delle associazioni di genitori maggiormente rappresentative, ed in prima applicazione le associazioni AGE, AGESC e CGD. Data la loro specializzazione nel settore scuola e le loro specifiche caratteristiche, queste associazioni hanno ottenuto un particolare riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e conseguentemente alcuni diritti, il cui esercizio è sottoposto al visto del capo di istituto.

- a) Diffondere ed affiggere negli spazi appositamente individuati il materiale elettorale o avvisi e comunicati comunque concernenti l'attività elettorale o delle associazioni stesse, previo opportune intese con il DS per l'effettuazione della distribuzione del suddetto materiale.
- b) Riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta scritta indirizzata al DS. La richiesta deve essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
Le riunioni, in mancanza di deroghe esplicite, devono svolgersi al di fuori della normale attività didattica e in orario extracurricolare.
- c) Gestire spazi e locali della scuola per le proprie attività divulgative, di formazione, di

incontro con i genitori (assemblee, riunioni, sportelli etc.) e quant'altro ritenuto utile per il perseguimento della mission dell'associazione.

Publicità di messaggi e diffusione

art. 8. Tutte le componenti presenti nell'Istituto hanno il diritto di esprimere le loro idee attraverso tutti i canali di pubblicazione interna all'Istituto (bacheche, giornalino, volantini) ed esterna (il sito).

- a) La responsabilità del contenuto, della modalità e dell'atto stesso di pubblicazione sono di chi firma il documento.
- b) Ogni manifesto o documento deve essere rispettoso delle norme vigenti, delle regole di convivenza e del presente regolamento. Al solo fine di verificare questi elementi il DS o suo delegato lo visita. In caso riscontri la non aderenza il DS provvede al diniego di pubblicazione o alla rimozione.
- c) La pubblicazione sul sito avviene attraverso i responsabili delle diverse attività che si assumono l'onere del controllo sulla base delle indicazioni del DS che è il titolare della rappresentanza della istituzione scolastica.
- d) E' obbligatoria l'esposizione della data del documento, della firma del responsabile e del ruolo di chi firma. E' opportuno ma non obbligatorio, l'inserimento dei destinatari del messaggio (es. a tutti gli studenti, all'intera comunità dell'Henseberger etc.).
- e) Nel caso in cui sia attivato, il giornale d'Istituto è libera espressione della comunità dell'Istituto e dei singoli studenti in particolare. Ad esso ogni alunno può collaborare per alimentarne i contenuti, inviando uno o più articoli al comitato di redazione.
- f) Il comitato di redazione si forma su base volontaria ed è coordinato da un docente nominato dal Collegio dei Docenti.

Sezione II: comportamento e uso delle strutture scolastiche

Compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza, responsabilità.

art. 9. Tutte le diverse componenti scolastiche sono tenute a:

- a) assumere un comportamento e un linguaggio corretti, fondati sul rispetto di tutti (Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente, studenti, eventuale personale esterno), adeguati all'ambiente di apprendimento sia nelle ore di lezione sia durante gli intervalli, così come in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce anche se realizzate all'esterno dell'edificio scolastico
- b) indossare un abbigliamento consono al contesto scolastico o alla situazione esterna in cui la classe si trova, con riferimento ad aspetti di decoro e di sicurezza: sono consentiti bermuda e gonne all'altezza del ginocchio; non sono consentite canottiere, top, etc.
- c) rispettare i beni e le strutture comuni e utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi, nel pieno rispetto delle istruzioni ricevute e delle norme di sicurezza vigenti.

art. 10. In particolare gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare con regolarità le lezioni e assolvere con assiduità gli impegni di studio, osservando le disposizioni organizzative esistenti, anche riguardo le attività di didattica integrata o a distanza;
- b) raggiungere ordinatamente e sollecitamente la propria aula/laboratorio all'orario stabilito, spostandosi insieme al docente della disciplina entrante; collegarsi puntualmente alle video-lezioni sincrone della didattica integrata o a distanza;
- c) non uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione o scollegarsi dalle video-lezioni sincrone senza seria motivazione o consenso del docente;
- d) recarsi ai servizi durante la lezione (in presenza o sincrona) solo eccezionalmente e uno

- per volta se autorizzati dall'insegnante;
- e) i due intervalli possono essere svolti sia in aula sia nei corridoi, atri o in cortile dell'Istituto, nelle zone consentite, garantendo decoro e un'adeguata aerazione degli ambienti, salvo diverse eccezionali disposizioni a cui attenersi;
 - f) recarsi al bar solo durante gli intervalli e in casi eccezionali, se autorizzati dall'insegnante; in caso di impossibilità di utilizzo del servizio bar sarà data da parte dell'Istituto apposita comunicazione a cui attenersi;
 - g) presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario; non è possibile la consegna di materiale dimenticato (cartellette da disegno, camici da laboratorio, libri, etc) al personale scolastico presso il centralino;
 - h) conservare con cura il proprio posto di lavoro, rispettare gli arredi presenti in aula, le parti comuni e gli spazi collettivi, contribuendo a rendere sempre più accogliente l'ambiente scolastico;
 - i) collaborare alla conservazione della pulizia dei locali e degli ambienti esterni, utilizzando gli appositi cestini dei rifiuti;
 - j) contribuire al buon funzionamento della scuola anche avanzando proposte.

art. 11. Durante le attività all'esterno dell'Istituto gli studenti sono tenuti a:

- a) rimanere sempre nel gruppo assegnato dal docente accompagnatore
- b) evitare un abbigliamento non consono all'effettuazione della iniziativa
- c) accettare le decisioni organizzative del docente accompagnatore e rispettarne i tempi
- d) in ogni caso essere reperibile tramite cellulare
- e) presentarsi a scuola se non partecipano all'iniziativa esterna

Sezione III: frequenza e assenza alle lezioni

art. 12. Entrata: lo studente entra in aula non più tardi dell'ora di inizio delle lezioni stabilita dal Consiglio d'Istituto. L'insegnante della prima ora lo attende con un anticipo di 5 minuti.

art. 13. Ritardo: lo studente può entrare in classe in ritardo, con annotazione sul RE.

Il cancello di ingresso chiude 15 minuti dopo l'inizio delle lezioni e riapre, salvo casi eccezionali, 5 minuti prima dell'inizio della seconda ora di lezione. Entro tali termini gli studenti sono ammessi in classe in ritardo con giustificazione.

Dopo l'inizio della seconda ora, il cancello verrà chiuso e nessuno studente potrà essere ammesso a scuola, salvo entrate collettive, dovute a ritardi dei mezzi di trasporto pubblici e per gravi e comprovati motivi, valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. A tale proposito non sono considerate motivazioni valide le visite mediche, anche specialistiche, e le cure odontoiatriche, normalmente programmabili in orario pomeridiano, se non per casi eccezionali, con preavviso da parte della famiglia al coordinatore di classe o alla Vicepresidenza. In caso di ritardi a causa di forze maggiori e imprevedibili, la Vicepresidenza dovrà essere tempestivamente avvisata, prima dell'ingresso dello studente, tramite comunicazione telefonica.

Dopo 10 ritardi nel quadrimestre, lo studente viene dichiarato ritardatario abituale; ciò viene considerato come aggravante in sede di assegnazione del voto di comportamento e possibile motivo di non ammissione ai corsi di recupero messi in atto dalla scuola, nel caso di formazione di criteri dovuti a minori risorse a disposizione. Si deroga, per ragioni legate alla condizione lavorativa, nel caso di studenti dei corsi serali.

Gli studenti che, per qualsiasi ragione, non siano in classe, non possono permanere all'interno della scuola se non affidati alla vigilanza di qualcuno allo scopo incaricato.

art. 14. Uscita: durante l'orario di lezione lo studente non esce dall'edificio scolastico, salvo nei casi di seguito previsti:

- a) Lo studente esce anticipatamente solo all'inizio dell'ultima ora di lezione o non svolge il rientro pomeridiano se entro l'inizio della prima ora viene presentata dal genitore o dallo studente maggiorenne motivata richiesta di uscita tramite apposita funzione/procedura sul registro elettronico
 - b) Dopo il primo intervallo il docente in orario verifica, su richiesta dello studente, la concessione del DS (o del suo Vicario o del collaboratore designato allo scopo) dell'autorizzazione ad uscire anticipatamente; l'insegnante dell'ultima ora di lezione del giorno, annota sul registro di classe l'ora di uscita
 - c) Il DS o i suoi delegati possono concedere di uscire ancor prima solo eccezionalmente e solo se ritengono valide ed attendibili le motivazioni addotte
 - d) Uscendo, lo studente segnalerà il proprio nominativo al personale di sorveglianza che controllerà dall'elenco fornito dalla Vicepresidenza il permesso ad uscire. In caso di permessi permanenti, lo studente sarà fornito di badge.
 - e) Gli studenti minorenni escono anticipatamente dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da persona munita di delega scritta. In casi eccezionali il DS o il suo delegato valutano l'opportunità di comunicazione telefonica.
- art. 15. Malore: lo studente che accusa un malessere lieve durante l'orario di lezione viene accompagnato locale adibito ad infermeria da un collaboratore scolastico o da un docente e viene avvertita la famiglia.
- a) Nei casi in cui sia fortemente sconsigliabile persino accompagnare il malato locale adibito a infermeria, il docente o il collaboratore scolastico richiede l'intervento di un componente della squadra interna di primo soccorso che, eventualmente, provvede a chiamare il servizio di pronto intervento sanitario 112
 - b) La composizione della squadra interna di primo soccorso, le procedure da essa messe in atto nei confronti dello studente e quelle cui devono attenersi chi non fa parte della squadra sono affisse ai piani dell'istituto e comunicate ad ogni dipendente
 - c) In casi di evidente e gravissima emergenza, vengono allertati, nell'ordine, il 112, la squadra di primo soccorso, la famiglia.
- art. 16. Permessi particolari: eccezionalmente, per ragioni legate agli orari del pubblico trasporto, cure mediche, ecc il DS concede, per un periodo temporaneo definito, permessi di uscita anticipata per non più di 10 minuti valutando la documentazione presentata da un genitore. Lo studente che esce anticipatamente per motivi di trasporto con permesso, ma fa uso di mezzi di trasporto privati, è soggetto alla immediata e definitiva revoca del permesso.
- art. 17. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, sono esclusivamente inoltrate tramite registro elettronico con passwords personali (dal genitore in caso di studente minorenne); le comunicazioni tra scuola e famiglia sono annotate anch'esse sul registro elettronico.
- a) Lo studente maggiorenne può vidimare personalmente ogni comunicazione riportata sul registro elettronico, così come può inoltrare ogni richiesta/giustificazione.
 - b) In caso di smarrimento della password per l'accesso al registro elettronico, l' esercente la potestà genitoriale presenta regolare denuncia alla segreteria didattica tramite apposito modulo e fa richiesta di una nuova.
- art. 18. Giustificazioni: entro l'inizio della prima ora di lezione, il genitore dello studente minorenne è tenuto a giustificare direttamente sul RE, tramite le credenziali loro comunicate.
- a) In mancanza di giustificazione l'insegnante invita lo studente a giustificare entro il giorno successivo
 - b) Dal terzo giorno dopo il rientro a scuola, l'assenza è ingiustificata e verrà registrata automaticamente sul registro elettronico. Il genitore dello studente minorenne ha la visione dei ritardi e assenze, sul RE, dove è tenuto a giustificare.

- c) La motivazione della richiesta di giustificazione è esplicita e, senza di essa, non si dà luogo a giustificazione. Eventuali problemi di riservatezza possono essere esplicitati verbalmente all'insegnante coordinatore del Consiglio di classe.

art. 19. Rientri pomeridiani: gli studenti che abbiano lezioni pomeridiane o attività pomeridiane extrascolastiche NON possono rimanere a scuola nell'intervallo pranzo.

Sezione IV: codice di disciplina degli studenti

Per quanto riguarda i principi generali e le norme di salvaguardia, si rinvia a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento sulla valutazione.

Sanzioni e soggetti eroganti

art. 20. Richiamo verbale o nota disciplinare: sono inflitti da un docente e/o dal DS.

- a) Costituiscono un precedente per una futura sanzione più grave in caso di reiterazione del comportamento censurato; di essi rimane traccia per annotazione sul registro/comunicazione alla famiglia senza elementi di dettaglio.
- b) Vengono irrogate in presenza di scarsa diligenza o puntualità, disturbo occasionale delle lezioni, atteggiamenti scorretti ma non offensivi o lesivi nei confronti dell'integrità fisica o morale di altre persone, imbrattamento di arredi/strutture.

art. 21. Ammonizione scritta: è inflitta dal Coordinatore di classe e/o dal DS.

- a) punisce comportamenti reiterati, anche se non gravi, quali:
 - ritardi o assenze ingiustificati
 - disturbo continuo del corretto svolgimento delle lezioni
 - offesa o scorrettezza nei confronti dei componenti della comunità scolastica o comunque di persone che, anche occasionalmente, interagiscono con l'Istituto
 - lievi danneggiamenti alle strutture o ai materiali che violino le norme di sicurezza o del regolamento scolastico.
- b) Nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, dopo la segnalazione a cura di un docente o del personale, regolarmente annotata sul registro di classe, lo studente viene ascoltato a sua discolpa dal Coordinatore e/o dal DS in data successiva al fatto contestato alla presenza di uno dei delegati degli studenti. Al termine della audizione il Coordinatore e/o il DS conclude il procedimento decidendo sulla irrogazione o meno della sanzione
- c) La sanzione è annotata sul registro di classe e inviata alla famiglia tramite lettera.

art. 22. Allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo sino a quindici giorni: è inflitto dal Consiglio di Classe in forma completa.

- a) Punisce:
 - le violazioni di cui all'articolo precedente caratterizzate da particolare gravità
 - la recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta,
 - le molestie verso i componenti della comunità scolastica o esterni, disturbi e comportamenti che impediscono lo svolgimento delle lezioni,
 - atti di violenza fisica o psicologica (se da essi non ne deriva una lesione personale),
 - le alterazioni o falsificazioni di firme o di atti amministrativi,
 - danni gravi a strutture ed attrezzature scolastiche o beni personali, o sottrazione degli stessi
 - gravi violazioni alle norme di sicurezza o al regolamento scolastico.
- b) Il provvedimento entra a far parte del fascicolo personale dello studente.

art. 23. Allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai quindici giorni o in via definitiva: è inflitto dal Consiglio di Istituto che si avvale della attività istruttoria del DS e della Giunta Esecutiva

- a) Si applica in presenza di:
- reati e/o comportamenti che siano pericolo per l'incolumità delle persone
 - creino una seria apprensione a livello sociale
 - gravissimi danni alle strutture
 - ripetute e continue violazioni delle norme di cui ai punti precedenti, già sanzionate

con allontanamenti singoli di durata inferiore ai sedici giorni che rendano impossibile una gestione serena della classe e del processo educativo.

- b) Il provvedimento entra a far parte del fascicolo personale dello studente
- c) L'allontanamento definitivo dello studente viene sancito nel momento in cui non sia possibile esperire interventi per un reinserimento responsabile, tempestivo e in piena sicurezza per le componenti scolastiche

Norme accessorie

art. 24. Procedure: Tutti i procedimenti che comportino la convocazione dell'Organo Collegiale sono caratterizzati da una lettera di contestazione firmata dal DS o dal suo delegato. La contestazione deve prevedere un termine di preavviso di almeno 5 giorni. La lettera è rivolta allo studente e agli esercenti la potestà genitoriale e contiene:

- a) la descrizione dei fatti
- b) la contestazione di addebito con riferimento alle violazioni regolamentari
- c) la convocazione per presentare in forma scritta o verbale le proprie controdeduzioni

art. 25. In presenza di fatti gravi che riguardino alunni di età inferiore a 16 anni il DS valuta la possibilità di escludere dalla composizione dell'organo collegiale la rappresentanza studentesca se composta da minori. Alla seduta dell'Organo Collegiale non partecipa mai chiunque sia, a qualunque titolo, coinvolto nel procedimento.

art. 26. In presenza di reati che coinvolgano minori, di età inferiore a 16 anni, il D.S., per le vie brevi, consulta il Vicario e il Presidente del CdI.

art. 27. Il procedimento si conclude con la comunicazione della sanzione o con l'eventuale non luogo a procedere. Il relativo provvedimento è firmato dal Presidente del Consiglio di Classe e visto dal DS. Esso contiene la descrizione sintetica del fatto, il riferimento alla violazione regolamentare e alle controdeduzioni dell'interessato, la sanzione comminata e l'offerta di eventuale richiesta di commutazione della sanzione stessa.

art. 28. Impugnazione delle sanzioni.

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione applicata. La sanzione viene temporaneamente differita in attesa dell'eventuale ricorso a meno che gli interessati non ne richiedano la immediata esecutività
- b) L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dal ricorso e, in caso di accoglimento, la sanzione viene annullata
- c) L'Organo di Garanzia è presieduto dal DS. È eletto dal CdI con durata pari a quella del CdI ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che intervengono in caso di incompatibilità degli effettivi nel giudizio
- d) I membri effettivi sono: 1 docente designato dai rappresentanti docenti del Consiglio di Istituto, 1 studente designato dai rappresentanti in CdI, 1 genitore designato dai rappresentanti in CdI. I tre supplenti indicati allo stesso modo
- e) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente
- f) E' fatto salvo quanto previsto dall'art 5 comma 3 del regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98 modificato dal DPR 235/2007) in ordine alla possibilità di appellarsi all'organi di garanzia regionale.

art. 29. Conversione delle sanzioni

- a) Al momento dell'irrogazione delle sanzioni sopra citate, l'organo collegiale offre allo studente la possibilità di convertire la sanzione comminata in attività sociali da svolgere in favore della comunità scolastica o in progetti attuati con enti/soggetti esterni.
- b) Tali attività sono definite contestualmente alla irrogazione e interessano:
- operazioni di pulizia dei locali e dei materiali in collaborazione con personale ausiliario
 - riordino dei laboratori
 - altre attività a favore della scuola o soggetti esterni, da verificare anche in base all'età anagrafica dello studente
- c) La durata delle sanzioni accessorie deve coprire un tempo di lavoro congruo al tempo scuola coinvolto dalla sanzione originaria
- d) Le attività alternative sono registrate su apposito verbale firmato dall'interessato e dall'adulto cui viene affidato ed inserite nel fascicolo personale.

art. 30. Il risarcimento pecuniario del danno non è convertibile.

Sezione V: norme transitorie e di rinvio

art. 31. Il presente regolamento, entra in vigore a partire dal 09/09/2020 e si intende prorogato di anno in anno salvo modifiche da parte del Consiglio di Istituto.

art. 32. All'atto della iscrizione lo studente e gli esercenti la potestà genitoriale sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità* che è parte integrante del presente regolamento. Il regolamento di istituto viene consegnato ad ogni alunno. Per le classi prime, viene consegnato o letto e commentato durante le attività di accoglienza, come previsto dal DPR n 249 del 24 giugno 1998. Per gli studenti inseriti in altre classi o in corso d'anno i docenti coordinatori e i delegati studenti di classe informano il neo arrivato.

art. 33. Le modifiche al presente regolamento richiedono il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di Istituto.

art. 34. In caso di modifiche normative di rango superiore esse hanno prevalenza sul regolamento negli aspetti di difformità e, in attesa degli adeguamenti, il DS si fa carico dell'azione di surroga, se necessaria.

art. 35. Per quanto riguarda aspetti specifici dei comportamenti interni si rinvia ad appositi regolamenti di settore (laboratori, viaggi di istruzione, ...) pubblicati sul sito d'Istituto.